

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E REGOLE OPERATIVE

per l'accesso al servizio per l'autoconsumo
diffuso e al contributo PNRR



Il 23 febbraio 2024 sono state approvate le Regole operative del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.

Le Regole operative riguardano più in generale le configurazioni CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile), tra cui rientrano le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili).

Le CER offrono la possibilità di **condividere l'energia elettrica** tra più utenti, senza realizzare nuove linee di collegamento e senza necessariamente avere un impianto di produzione di energia rinnovabile proprio.

Le caratteristiche salienti di una CER sono:

- Soggetto giuridico autonomo.
- Potenza singolo impianto: **massimo 1 MW**
- Tutti utenti allacciati alla stessa **Cabina Primaria** (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>)

Si segnala che le Regole Operative non riportano alcun riferimento alle disposizioni dell'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che stabiliscono per le comunità energetiche realizzate da imprese agricole e/o associazioni agricole disponendo **una deroga sia dal limite di potenza di 1 MW sugli impianti di produzione che si trovano all'interno delle configurazioni di autoconsumo incentivate sia dal limite della cabina primaria.**

In ragione di ciò Confagricoltura ha formalizzato al ministero uno specifico chiarimento, di cui si attende riscontro.

E' importante sottolineare che, per la richiesta di incentivi, **è necessario che la CER (non l'impianto) sia già stata costituita.**

Ogni POD ("contatore") e ogni impianto possono far parte di una sola configurazione. Possono inoltre far parte della configurazione anche **colonnine di ricarica elettrica e sistemi di accumulo).**



REGIMI DI INCENTIVAZIONE

Premesso che l'autoconsumo, nonché la vendita di energia elettrica rimarranno nelle disponibilità del proprietario dell'impianto, mentre alla CER rimarranno i benefici economici della TIP proveniente dall'energia condivisa, sono previsti due regimi di incentivazione:

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (spettante alla CER) in base all'energia elettrica immessa e condivisa, composto da:

- **tariffa incentivante o tariffa premio per 20 ANNI:** riconosciuta sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili che sono inseriti in contesto di autoconsumo per la condivisione dell'energia richiedibili **entro il 31 dicembre 2027** e comunque entro un contingente massimo di potenza pari a 5 GW.

La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh (+ 10 €/MWh per il Nord Italia in caso di fonti fotovoltaiche) a seconda della potenza dell'impianto:

| Potenza nominale impianto | Tariffa fissa (con adeguamento per il Nord in caso di fonti fotovoltaiche) | Tariffa variabile (in funzione del prezzo zonale) | Tariffa massima (in caso di fonti non fotovoltaiche) | Tariffa massima con adeguamento per il Nord (in caso di fonti fotovoltaiche) |
|---------------------------|--|---|--|--|
| kW | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh |
| P ≤ 200 | 80 + 10 | 0-40 | 120 | 130 |
| 200 < P ≤ 600 | 70 + 10 | 0-40 | 110 | 120 |
| P > 600 | 60 + 10 | 0-40 | 100 | 110 |

- **contributo di valorizzazione senza termini di durata** per l'energia elettrica autoconsumata pari, nel 2024, a 10,57 €/MWh a cui si possono sommare (solo caso del gruppo di autoconsumatori) quelle relative alle tariffe di distribuzione (0,65 €/MWh) e alle perdite in rete evitate (1,2% in Media Tensione e 2,6 % in bassa tensione sul prezzo zonale di mercato, ma solo per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è collegato il gruppo).

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (spettante a chi sostiene l'investimento dell'impianto, sia esso membro della CER o la CER stessa) **a valere sulle risorse del PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (a fondo perduto):** fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo collocati **nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.**



I costi massimi ammissibili variano a seconda della potenza dell'impianto:

| Potenza impianti | Costi massimi ammissibili |
|--------------------|---------------------------|
| fino a 20 kW | 1.500 €/kW |
| da >20 a 200 kW | 1.200 €/kW |
| da >200 a 600 kW | 1.100 €/kW |
| da >600 a 1.000 kW | 1.050 €/kW |

Le domande di accesso al contributo PNRR potranno essere presentate mediante il portale dedicato del GSE **dall'8 aprile 2024 fino al 31 marzo 2025** (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi di euro) e tutti gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

I lavori per la realizzazione dell'impianto per cui si richiede il contributo in conto capitale NON possono iniziare prima dell'ottenimento dell'autorizzazione stessa al contributo.

Il servizio di autoconsumo diffuso erogato dal GSE è disciplinato dal TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e prevede 7 differenti tipologie, ma solo alcune di esse possono accedere ai contributi in conto esercizio e/o ai benefici del PNR, riassunte in questa tabella:

| Configurazioni | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | | | PNRR (comuni entro i 5000 abitanti) |
|--|--|--|---------------|----------------------------|--|
| | Tariffa Incentivante Premio (TIP) | Contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata | | | |
| | | Trasmissione | Distribuzione | Perdite di rete evitate | |
| autoconsumatore a distanza (singolo cliente finale) | x | x | | | |
| gruppo di autoconsumatori (edifici/ centri commerciali/ condomini) | x | x | x | x | x (il beneficiario è il legale rappresentante dell'edificio/ condominio oppure un soggetto produttore/ cliente finale che fa parte del gruppo) |
| CER (comunità energetica rinnovabile) | x | x | | | x (il beneficiario è chi sostiene l'investimento dell'impianto: la CER o un soggetto componente la CER) |



LIMITI ALLA CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Il contributo PNRR è cumulabile con la tariffa incentivante solo nella misura massima del 40% e, oltretutto, con un taglio lineare della tariffa incentivante fino al 50%.

Oltre il 40% di contributi non è possibile richiedere la tariffa incentivante.

| Cumulabile con | NON cumulabile con | Riduzione |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per le attività preliminari di progetto, comprese le spese di costituzione delle configurazioniDetrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16 bis comma 1, lettera h)Altre forme di sostegno pubblico non in forma capitale e non aiuto di stato | <ul style="list-style-type: none">Altre forme di incentivo in conto esercizioSuperbonusContributi in forma capitale in misura > 40%Altre forme di aiuti di stato diversi dal conto capitale in misura > 40% dei costi dell'investimentonel caso di impianti con potenza superiore a 1 MW (sarà riconosciuto solo il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) | <p>La tariffa incentivante verrà ridotta fino al 50 % nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">Contributi in conto capitale entro il 40%Altre forme di sostegno pubblico (aiuti di stato) entro il 40% di equivalente sovvenzione <p>(N.B.) Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo con enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale)</p> |

Pertanto, il contributo PNRR è cumulabile con la tariffa incentivante solo nella misura massima del 40% e, oltretutto, con un taglio lineare della tariffa incentivante fino al 50%. **Oltre il 40% di contributi non è possibile richiedere la tariffa incentivante.**

(Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo con enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale)

La tariffa incentivante non viene riconosciuta anche nel caso di impianti con potenza superiore a **1 MW**. Sarà riconosciuto **solo il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**.

Tariffa premio eccedentaria e destinazione "sociale"

Su base annua viene definito un valore soglia per cui i proventi della tariffa incentivante eccedenti tale soglia devono essere ripartiti tra i soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. I limiti sono:

- oltre il 55% dell'energia condivisa incentivabile della CACER rispetto al totale dell'energia immessa
- oltre il 45% nel caso di cumulo tra tariffa premio con un contributo in conto capitale (per esempio quello del PNRR).

DISCIPLINA TRANSITORIA

Per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024, ma successivamente al 16 dicembre 2021, dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 199/2021 "RED II") potrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Gli impianti entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021 possono essere inseriti in una configurazione nel limite del 30%, ma possono beneficiare solo del corrispettivo di valorizzazione.

ALCUNI POSSIBILI SCENARI PER LE AZIENDE AGRICOLE

| Scenario 1 | Scenario 2 |
|--|---|
| <p>Un'impresa agricola può realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) su una propria superficie (copertura fabbricato/suolo) un impianto in autoconsumo fino ad 1 MW presso il proprio sito e concedere alla CER di cui è membro o ad una CER locale di cui non è membro, di poter utilizzare le sue immissioni (eccedenze) in rete ai fini del calcolo dell'autoconsumo diffuso.</p> <p>Si genera in questo modo un introito che può essere versato dalla CER all'impresa agricola, in base alle regole di ripartizione dei contributi stabiliti all'interno della CER.</p> <p>L'impresa agricola può beneficiare dell'autoconsumo fisico presso la propria azienda (e percepire il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), inoltre può vendere liberamente l'energia che immette in rete oppure cedere al GSE l'energia (ritiro dedicato)</p> | <p>Un'impresa agricola, titolare di due siti, può realizzare un impianto di produzione di potenza fino ad 1 MW presso uno dei suoi siti e destinare la produzione all'utenza relativa all'altro sito posto a distanza (sotto stessa cabina primaria), utilizzando la rete di distribuzione pubblica, accedendo in tal caso ai soli incentivi in conto esercizio</p> |



CASO IN CUI SIANO PRESENTI PIÙ IMPIANTI NELLA STESSA CER

Il beneficio della tariffa incentivante verrà riconosciuto in base alla **data di entrata in esercizio** ("first in") dell'impianto e NON verrà ripartita proporzionalmente tra gli impianti. Esempio:

due impianti collegati ad una CER ordinati in base alla data di entrata in esercizio:

- impianto 1 (entrato in esercizio prima): produce 50 kWh nell'ora di riferimento
- impianto 2 (entrato in esercizio dopo): produce 100 kWh nell'ora di riferimento

Energia prelevata dalla CER durante il funzionamento dei due impianti nella stessa ora: 100 kWh.

Tariffa incentivante premio (TIP) viene calcolata su:
tutti i 50 kWh dell'impianto 1 + la metà dei 100 kWh dell'impianto 2.

Questo aspetto diventa rilevante in quanto:

se l'impianto 1 ha una TIP decurtata (perché, per esempio, ha percepito un contributo in conto capitale) apporterà una valorizzazione dell'energia condivisa inferiore all'impianto 2, che non ha TIP decurtata (perché, per esempio, non ha percepito un contributo in conto capitale).

Ne deriva che occorre valutare attentamente la presenza di più impianti in una CER.



ESEMPIO DI AUTOCONSUMO VIRTUALE: CER CON 2 UTENTI

La CER più semplice è costituita da almeno un **Produttore** (un impianto) e un **Utilizzatore** (un consumatore), con due POD ("contatori") distinti, che sottostanno alla stessa Cabina Primaria.

Supponiamo che in **una certa ora** il Produttore produca 1 MWh che venderà in rete mediante il meccanismo del RID (Ritiro Dedicato) a prezzo di mercato ("PUN").

Se il Produttore autoconsuma per i propri consumi parte dell'Energia Elettrica (EE) prodotta, avrà un ulteriore beneficio, poiché non acquisterà più tale EE dalla rete, risparmiandola sui costi in bolletta.

In quella stessa ora l'Utilizzatore in grado di consumare (virtualmente) parte di quell'energia prodotta e non consumato dal produttore genererà quella che è definita **Energia Condivisa (EC)**.

Per ogni MWh di tale EC, il GSE erogherà una **Tariffa Incentivante Premio (TIP)** che accrediterà alla CER (non al Produttore, né all'Utilizzatore) calcolata per ogni singola ora.

Esiste poi l'ulteriore (anche se esiguo) **contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** proporzionale ai MWh di EC, che viene conguagliata direttamente nella bolletta del Consumatore, che tiene conto del fatto che l'EC è stata condivisa non impegnando la rete elettrica di Alta Tensione che collega le grandi centrali elettriche alle Cabine Primarie.

Mediante accordi scritti tra le parti (Atto costitutivo e/o Statuto, Regolamento) sarà possibile decidere come ripartire tale importo

CHI PUO' PARTECIPARE ALLA CER

Alla CER posso partecipare i seguenti soggetti:

persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse **le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, amministrazioni locali** situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER. La normativa non indica una determinata forma giuridica per la CER se non che deve essere un soggetto giuridico il cui oggetto sociale prevalente è quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali**, a livello di comunità, ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari.

Le **Grandi Imprese, le PP.AA. centrali e le imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00** non possono essere membri o soci della CER, ma possono essere **"Produttori Terzi"** e mettere a disposizione l'energia prodotta.

ATTO COSTITUTIVO/STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CER

Atto Costitutivo/Statuto

Deve contenere almeno una serie di elementi che la normativa prevede:

- L'oggetto sociale della CER così come precedentemente indicato.
- La tipologia dei membri o soci della CER.
- Dichiarazione che la CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.
- Dichiarazione che la partecipazione dei membri o dei soci alla CER prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

- Individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa (Il Referente può essere il legale rappresentante della CER o, in alternativa, un produttore/cliente finale membro della CER o un "Produttore Terzo" che sia una ESCO certificata UNI 11352).
- Dichiarazione che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Regolamento

In tale documento vengono regolati i rapporti tra i membri o soci della CER, con indicazione dei criteri di ripartizione degli incentivi tra i membri e gli utilizzi per finalità sociali nonché le regole per l'ingresso e l'uscita dalla CER stessa.

A COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI AD APPROFONDIRE L'ARGOMENTO, CONFAGRICOLTURA METTERÀ A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE UN CONSULENTE ESPERTO PER VALUTARE PRELIMINARMENTE LA FATTIBILITÀ DELLA CER NELLA PROPRIA REALTÀ SPECIFICA.

Gli uffici di



**CONFAGRICOLTURA
MILANO LODI E MONZA BRIANZA**

sono a Vostra disposizione

Per qualsiasi esigenza scriveteci a
info@confagricolturamilo.it